

Con le norme in vigore, un modello comune europeo è molto lontano

Così la Ue scarica a noi quelli che chiedono asilo

di
**Susanna
Anvar**

Gli sbarchi di clandestini ripresi sulle nostre coste (solo domenica sono giunti 180 immigrati irregolari nordafricani) e la gravissima aggressione di sabato a Milano impongono una seria riflessione.

Chiunque, giunto in Italia, può chiedere asilo presentando la domanda alla polizia di frontiera o in questura, addirittura senza un limite di tempo da quando è entrato nel nostro Paese. La presentazione della domanda dà automatico diritto a rimanere nel territorio nazionale, non solo finché la commissione istituita presso la Prefettura ha terminato l'esame della domanda, ma anche durante il ricorso all'autorità giudiziaria, che spesso arriva fino all'appello. Dunque, per anni.

In ambito comunitario si sta discutendo della nuova normativa in materia di asilo e rifugio. All'origine le finalità della Ue per il diritto d'asilo (e il conseguente concetto del rifugio) erano

essenzialmente economiche, ma dagli anni 1999-2000 l'Ue ha cominciato a modificare il proprio campo di azione. In ambito comunitario, tale diritto è stato riconosciuto con il Trattato di Maastricht nel 1992. Da allora vi è stato un notevole sviluppo legislativo, dagli interventi della Corte di Giustizia a provvedimenti sempre più direttamente applicabili nei territori nazionali tramite regolamenti e direttive.

Tra il 2001 e il 2005 sono state emanate le più importanti direttive in materia, che comunque non hanno portato a quello che doveva essere l'obiettivo dichiarato: la creazione di un modello unico europeo, che ispirandosi ad un principio di solidarietà non solo economica fra gli Stati, facesse proprio il principio del *bunden sharing* (la condivisione degli oneri e la redistribuzione sull'intero territorio europeo delle persone in caso di fughe di massa e di emergenze umanitarie), già previsto dal trattato di Lisbona, oltre al potenziamento degli strumenti di collaborazione e all'attuazione di quelli già esistenti, ad esempio la direttiva 55/2001.

Proprio questa direttiva ha dimostrato, alla prima occasione di applicazione pratica, la guerra in Libia, che siamo molto lontani da quella solidarietà europea che dovrebbe ispirare il diritto di asilo. La direttiva non solo non è stata inespugnabilmente applicata, ma prevede tempi di decisione lunghissimi, difficilmente conciliabili con le emergenze che è chiamata ad affrontare. Tutto questo è confermato dal Libro Verde pubblicato dalla Commissione nel 2007, nel quale sono emerse le disomogeneità fra i vari Paesi sulla trasposizione e applicazione della normativa comunitaria. Nel 2008 è stato quindi avviato un piano strategico sul diritto di asilo che ha definito le linee guida per la fase in cui ci troviamo oggi.

Numerosi sono i limiti dell'attuale normativa che vede fortemente penalizzata l'Italia. Un esempio è il controllo delle nostre frontiere, in gran parte marittime, dove dovrebbe essere concentrato il massimo sforzo comune dell'Ue. È evidente che l'Italia, come primo Paese di approdo degli immigrati e dei richiedenti asilo, ma

anche in conseguenza dell'entrata in funzione - unico Stato europeo - del sistema Eurodac (il confronto delle impronte digitali per individuare il Paese di accesso), deve accettare un numero notevolmente superiore di persone sia in ingresso che trasferite successivamente per effetto del Regolamento Dublino II (che individua lo Stato membro competente all'esame della domanda di asilo).

I flussi dei rifugiati sono ben esemplificati nella tabella a fianco, basata sugli ultimi dati forniti dal ministero dell'Interno. Quello che la tabella non può mostrare sono alcune delle conseguenze che derivano da questi numeri, come i costi per l'assistenza e il mantenimento dei richiedenti asilo.

In sostanza, la creazione di un modello comune europeo di asilo sembra molto lontana. Ad oggi, il problema è tutto nostro. Di fronte a questi numeri, aprire indiscriminatamente le nostre frontiere con proposte come lo *ius soli* o l'abrogazione del reato di clandestinità, rischia di acuire la già grave crisi economica e di compromettere l'intero impianto della nostra società.

Così la legge sullo status di rifugiato

Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 3).

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura (...), fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda (art. 7).

Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste (art. 16).

(dal decreto legislativo n. 25 / 28 gennaio 2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE)

Chiunque, entrato in Italia, può ottenere rifugio presentando la domanda quando vuole e avere automaticamente diritto a restare qui

Altro che la condivisione degli oneri e redistribuzione tra gli Stati membri: flussi e costi sono quasi tutti a carico nostro



IL FLUSSO DEI RIFUGIATI

Richieste e trasferimenti di immigrati richiedenti asilo in applicazione al Regolamento europeo (Dublino II)

> RICHIESTE DI COMPETENZA

	2008	2009	2010
Dall'Italia ai Paesi Membri	1.895	1.377	1.607
Dai Paesi Membri all'Italia	5.676	10.596	9.673

> TRASFERIMENTI

	2008	2009	2010
Dall'Italia ai Paesi Membri	124	47	113
Dai Paesi Membri all'Italia	1.308	2.658	2.739

